

DELIBERAZIONE N° 116

SEDUTA DEL 30 GEN. 2014

Attività Produttive, Politiche dell'Impresa  
e del Lavoro, Innovazione Tecnologica  
Ufficio Lavoro e Territorio 73/AH

DIPARTIMENTO

**OGGETTO** "Linee guida in materia di tirocini" in attuazione dell'art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012" - approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 - recepite con D.G.R. 747/2013. Approvazione Disciplinare in materia di tirocini extracurricolari.

Relatore ASS. LIBERALI

La Giunta, riunitasi il giorno 30 GEN. 2014 alle ore 15,15 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Raffaele LIBERALI Componente	X	
5.	Michele OTTATI Componente	X	

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,  
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio  
e di N° 4 allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 concernente la "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale" e ss.mm.ii.;
- VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti di competenza della Giunta Regionale;
- VISTA la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata" e ss.mm.ii.;
- VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 con la quale sono state individuate le strutture e le posizioni dirigenziali e stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate e ss.mm.ii.;
- VISTA la D.G.R. n. 111 del 7 febbraio 2012 avente per oggetto "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica";
- VISTA la D.G.R. n. 421/2013 avente per oggetto: "Ridefinizione parziale degli ambiti di competenza e degli incarichi dirigenziali dei Dipartimenti Attività Produttive e Politiche dell'Impresa e Formazione Lavoro Cultura Sport";
- VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 concernente la Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 469 del 23 dicembre 1997, con il quale sono stati conferiti alla Regione e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
- VISTA la L. n. 196 del 24 giugno 1997, "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.I. n. 142 del 25 marzo 1998, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. n.196 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento";
- VISTO il D.Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002, "Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. n.181 del 21 aprile 2000, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della L. n. 144 del 17 maggio 1999" e ss.mm.ii.;
- VISTA la D.G.R. n. 1645 del 5 luglio 2004, "Indirizzi operativi in materia di riforma del Sistema Pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in attuazione del D.Lgs. n.297 del 19 dicembre 2002".
- VISTA la L. n. 68 del 12 marzo 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;
- VISTA altresì la L.R. n. 28 del 20 luglio 2001 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili" con riferimento all'art. 3, che prevede che le finalità dell'inserimento lavorativo in forma dipendente delle persone disabili, cui

all'art. 1 lett. a), sono realizzate, tra l'altro, attraverso iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento al lavoro;

- VISTA la L. n. 689 del 24 novembre 1981, "Modifiche al sistema penale";
- VISTA la L. n. 381 dell'8 novembre 1991, "Disciplina delle cooperative sociali";
- VISTA altresì la L.R. n. 39 del 26 luglio 1993 "Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali" che, in attuazione dell'art. 9 della L. 381 dell'8 novembre 1991, istituisce e regola la sezione dell'albo regionale delle cooperative riguardante le cooperative sociali, determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio sanitari e definisce le misure di promozione della cooperazione sociale;
- VISTO il D.L. n. 510 del 1° ottobre 1996, "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito con modificazioni, dalla L. n. 608 del 28 novembre 1996, come modificato dalla L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 1180;
- VISTO il D. Lgs. n.286 del 25 luglio 1998, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007 " Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti";
- VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 - T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- VISTA la L.R. n.33 dell'11 dicembre 2003, "Riordino del sistema formativo integrato";
- VISTO in particolare l'art. 2 della predetta L.R. n. 33 dell'11 dicembre 2003 che prevede le "esperienze di tirocinio e di alternanza" tra le "azioni rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese" attraverso le quali la Regione promuove lo sviluppo del sistema formativo integrato;
- VISTA la D.G.R. n. 927/2012 L.R. 11 dicembre 2003, n. 33, artt. 22 E 25.- "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento";
- VISTO il D.I. del 10 ottobre 2005 "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, , art. 2, comma 1, lettera i)";
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- VISTA la Raccomandazione n. 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF);

- VISTO l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- VISTO l'Accordo assunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- VISTA la D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 e sm.i., "Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003, artt. 12, 27 e 28 - Approvazione del "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi";
- VISTA la DGR n. 1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";
- VISTA la DGR n. 625 del 17 maggio 2012, con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale delle attestazioni - Standard minimi";
- VISTA la DGR n.167 del 14 febbraio 2013, con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata".
- PRESO ATTO che nell'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e Parti sociali che adotta le "Linee guida per la formazione nel 2010" del 17 febbraio 2010, e nella successiva Intesa per il rilancio dell'apprendistato del 27 ottobre 2010, le medesime parti firmatarie si impegnano a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento, al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
- PRESO ATTO che la Commissione Europea, nell'ambito della strategia Europa 2020, ha posto la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro;
- CONSIDERATO il documento "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione Europea il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione", il quale propone l'attivazione di un riferimento comunitario per l'istituto del tirocinio, da elaborare in collaborazione con i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, le parti sociali e tutti gli altri attori interessati, e nel quale si forniscono alcuni orientamenti rispetto agli elementi qualificanti di un'esperienza di tirocinio ricavati dallo studio delle prassi ottimali seguite negli Stati membri;
- CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio dell'UE agli Stati membri sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», definitivamente approvata il 28 febbraio 2013, la quale prevede che "tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale";
- VISTA la L. n.92 del 28 Giugno 2012 e s.m.i. "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

- VISTO in particolare il comma 34 dell'art. 1 della L. n.92 del 28 giugno 2012, in forza del quale "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le Regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
- a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
  - b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
  - c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
  - d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta."
- CONSIDERATO che in data 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato siglato accordo sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'art. 1, comma 34, della L. n.92 del 28 giugno 2012;
- CONSIDERATO che le suddette "Linee Guida" forniscono un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e le Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, indicando alcuni standard minimi di carattere disciplinare, ferma restando la facoltà per le singole Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela;
- VISTA la D.G.R. n. 747 del 27 giugno 2013 con la quale la Giunta Regionale ha recepito le "Linee guida in materia di tirocini" in attuazione dell'art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, incaricando l'Ufficio Lavoro e Territorio dei successivi provvedimenti attuativi;
- EVIDENZIATO che il presente provvedimento è finalizzato a dare concreta attuazione in Basilicata all'anzidetta "Intesa" del 24 gennaio 2013
- VISTO il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla L. n. 99 del 9 agosto 2013;
- VISTA la Circolare n. 35/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- PRESO ATTO dei contributi forniti dalle Istituzioni a diverso titolo coinvolte nell'attuazione dei tirocini extracurricolari (Province di Potenza e di Matera, Direzione Territoriale del Lavoro, Università agli Studi della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale) negli incontri tenutisi in data 4 settembre, 24 settembre e 15 ottobre 2013 presso l'Ufficio Lavoro e Territorio;
- ESPERITA la consultazione con i soggetti portatori di interesse negli incontri dell'8 ottobre e del 14 ottobre 2013 presso l'Ufficio Lavoro e Territorio;
- ESPERITA la consultazione con le Parti Sociali negli incontri tenutisi in data 31 ottobre 2013 e 4 novembre 2013 presso l'Ufficio Lavoro e Territorio;
- ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Permanente per l'Impiego espresso nella seduta del 5 novembre 2013, sullo schema del Disciplinare predisposto dall'Ufficio Lavoro e Territorio, di concerto con il Dipartimento

Formazione, Cultura e Sport e con il supporto di Italia Lavoro S.p.A., in esito alle suddette consultazioni;

VISTO

il Verbale dell'incontro tenuto in data 10 dicembre 2013;

RITENUTO

di dover completare il quadro di riferimento normativo mediante l'adozione di apposito disciplinare in materia di tirocini extracurricolari che, in particolare, stabilisca specifiche norme negli ambiti demandati alle Regioni dalle Linee Guida nazionali;

DATO ATTO

che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo

ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,


**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato "Disciplinare recante recepimento delle Linee guida in materia di tirocini, approvate in Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013";
2. di dare mandato all' Ufficio Lavoro e Territorio per i successivi provvedimenti attuativi;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo dell'allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web [www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it).

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.



Anna Maria Martino



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
Avv. Vito Mario Marsico

IL DIRIGENTE



Vito Mario Marsico

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



**REGIONE BASILICATA**

**DISCIPLINARE**

**RECANTE RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA**

**IN MATERIA DI TIROCINI**

**APPROVATE CON L'ACCORDO STATO/REGIONI DEL 24 GENNAIO 2013**

## **Art. 1 Finalità, definizioni, tipologie e destinatari**

1. Con il presente disciplinare, adottato in attuazione delle "Linee Guida, in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, la Regione stabilisce norme per lo svolgimento dei tirocini extracurricolari al fine di promuoverne il corretto utilizzo e l'integrazione con altri strumenti di politiche attive del lavoro nonché di prevenire le forme di abuso.
2. Il tirocinio, che non si configura come rapporto di lavoro, consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in un contesto lavorativo, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
3. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.
4. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente disciplinare le seguenti tipologie di tirocinio:
  - a) tirocini formativi e di orientamento: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante un periodo di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno assolto l'obbligo di istruzione da non più di 12 mesi rispetto alla data di effettivo avvio del tirocinio;
  - b) tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a inoccupati, disoccupati e soggetti in mobilità: sono attivabili anche in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
  - c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/99, di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 nonché di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
  - d) tirocini estivi di orientamento: sono promossi a favore di giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico e siano regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico o una Università ovvero siano inseriti in un percorso di formazione professionale nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Si svolgono durante la sospensione delle attività didattiche e sono finalizzati all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro o ad agevolare la scelta di ulteriori percorsi di studio.
5. Il presente disciplinare si applica altresì agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominati.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente disciplinare:
  - a) i tirocini curriculari promossi da Università, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale, da organismi di formazione professionale, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
  - b) i tirocini per l'accesso alla professione richiesti come periodo di pratica professionale dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;

- c) i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione.
- 7. Ai tirocini di cui al comma 4, attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o previsti nei piani triennali relativi ai nuovi ingressi, si applicano le disposizioni previste dal presente disciplinare.
- 8. Resta ferma la speciale disciplina vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali.

## **Art. 2 Durata del tirocini**

1. La durata minima e massima è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio e dei relativi destinatari, come di seguito indicato:
  - a) tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.1 comma 4, lett. a): durata minima due mesi, durata massima non superiore a sei mesi, proroghe comprese;
  - b) tirocini di inserimento e reinserimento di cui all'art.1 comma 4, lett. b): durata massima non superiore a dodici mesi, proroghe comprese;
  - c) tirocini in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art.1 comma 4, lett. c): durata minima quattro mesi, durata massima non superiore a dodici mesi, proroghe comprese; nel caso di soggetti disabili la durata minima è stabilita in otto mesi e la durata massima complessiva può arrivare fino a 24 mesi, proroghe comprese;
  - d) tirocini estivi di orientamento di cui all'art.1 comma 4, lett. d): durata minima un mese, durata massima non superiore a tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini, proroghe comprese, da svolgere durante la sospensione delle attività didattiche.
2. La durata del tirocinio decorre dalla data di effettivo avvio dell'esperienza formativa.
3. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini in favore di lavoratori disabili di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 68/99, di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, nonché di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, la Regione potrà definire misure di agevolazione nonché, con provvedimento motivato ed al solo fine di garantirne l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe, rispetto a quanto stabilito nel comma 1, in materia di durata e ripetibilità.
4. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga e infortunio. Per malattia lunga si intende quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
5. La durata giornaliera del tirocinio non può superare l'orario previsto dal CCNL della figura professionale di riferimento.

### **Art. 3 Soggetti promotori**

1. Possono promuovere tirocini i seguenti Soggetti, anche tra loro associati:
  - a) la Regione Basilicata;
  - b) i Centri per l'Impiego e le Agenzie Provinciali per la Formazione;
  - c) gli Enti pubblici (singoli o associati) e le loro articolazioni organizzative;
  - d) i Soggetti del sistema camerale;
  - e) le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute dal MIUR;
  - f) gli Enti pubblici di ricerca;
  - g) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
  - h) i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;
  - i) gli Enti Bilaterali;
  - j) l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio;
  - k) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;
  - l) le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale;
  - m) i Parchi Nazionali e Regionali;
  - n) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
  - o) le Agenzie tecniche in qualità di enti *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **Art. 4 Ruolo e compiti del Soggetto promotore**

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della regolarità e della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:
  - a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
  - b) individuare un tutor quale responsabile del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle attività da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
  - c) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio in collaborazione con il soggetto ospitante;
  - d) rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite;
  - e) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore, in base alle informazioni disponibili, redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
2. La Regione Basilicata potrà sostenere specifiche azioni di promozione e di qualificazione della rete dei soggetti promotori anche con riferimento a precisi destinatari delle misure.

## **Art. 5 Soggetti ospitanti**

1. Possono essere soggetti ospitanti i tirocini: le imprese, gli enti pubblici, i soggetti che esercitano le professioni intellettuali, le fondazioni e le associazioni.  
Qualora il Soggetto ospitante sia un Ente pubblico, l'individuazione dei tirocinanti avviene sulla base di procedure di selezione ad evidenza pubblica.
2. Il soggetto ospitante può contestualmente accogliere più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici di seguito individuati.
3. Le competenze da acquisire sono individuate, ove possibile, con riferimento ad una qualificazione del "Repertorio nazionale", di cui all'art.8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013. Nelle more dell'implementazione di detto Repertorio, si fa riferimento al "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata"( RRQ), istituito con D.G.R. N. 167 del 14 febbraio 2013
4. Il soggetto ospitante può per lo stesso profilo professionale, consecutivamente accogliere più tirocini - di cui al precedente art. 1 comma 4 - per non più di 24 mesi complessivi. Il limite non opera nel caso in cui almeno il 50% dei tirocini promossi nei 24 mesi precedenti, con arrotondamento all'unità superiore, abbia dato luogo alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di un contratto di apprendistato.
5. Il soggetto ospitante non può avvalersi di tirocinanti per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.
6. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro.
7. Il soggetto ospitante non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di proroga entro i limiti di durata di cui al precedente art. 2.
9. Tra il tirocinante e il soggetto ospitante non devono risultare, nei sei mesi precedenti l'attivazione della misura, rapporti di lavoro, anche in apprendistato, e/o altra esperienza di formazione in contesto lavorativo comunque denominata, compresi i tirocini curriculari, ad eccezione delle collaborazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni lavorativi e delle prestazioni da lavoro occasionale e accessorio.
10. Non è possibile ricoprire contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante per lo stesso tirocinio.
11. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, nonché nel caso di tirocini che prevedono attività formativa in più regioni, il presente disciplinare si applica nei casi in cui la Basilicata sia la regione sede di realizzazione del tirocinio.

## **Art. 6 Ruolo e compiti soggetto ospitante**

### 1. Il soggetto ospitante provvede a:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire, in collaborazione con lo stesso, il progetto formativo;
- b) designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche individuato tra i propri collaboratori in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale;
- c) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- d) valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
- e) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.

### 2. Il soggetto ospitante non può:

- a) impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;
- b) utilizzare il tirocinio per sostituire lavoratori con contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie ovvero per ricoprire ruoli funzionali alla propria organizzazione.

### 3. Il Soggetto ospitante tirocini in favore di disabili deve preliminarmente ottenere parere favorevole da parte del Medico competente, di cui al D. Lgs. 81/2008, in relazione alle caratteristiche della persona disabile e del contesto operativo di svolgimento del tirocinio.

### 4. In caso di inadempimento non sanabile degli obblighi previsti nella convenzione e nel progetto formativo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso degli incentivi eventualmente corrisposti dalla Regione.

## **Art. 7 Tutoraggio**

### 1. Il soggetto promotore individua un tutor che:

- a) collabora alla stesura del progetto formativo;
- b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;

- c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;
  - d) acquisisce dal tirocinante informazioni in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
  - e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, al rilascio dell'attestazione dell'attività svolta.
2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo e dell'inserimento ed affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo stesso. Il tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor può accompagnare non più di tre tirocinanti contemporaneamente, oppure un solo tirocinante se disabile.
3. Il tutor del soggetto ospitante:
- a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
  - b) promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
  - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;
  - d) accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
4. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni di svolgimento del tirocinio, al fine di garantirne il buon andamento, e collaborano altresì per l'accertamento e l'attestazione delle competenze acquisite.
5. La Regione potrà promuovere misure, anche in accordo con le parti sociali, tese alla formazione, qualificazione e valorizzazione dei tutor.

#### **Art.8 Obblighi del tirocinante**

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

#### **Art.9 Limiti numerici**

1. Il numero di tirocini extracurricolari attivabile contemporaneamente è definito in relazione alle dimensioni del soggetto ospitante, sulla base dei seguenti limiti numerici, calcolati in base alle singole unità operative:
- a) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a cinque, ivi compreso il caso in cui non vi siano dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
  - b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

- c) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Sono esclusi dal computo dei limiti numerici di cui al precedente comma 1 i tirocini curriculari.
3. Sono computati, al fine del calcolo dei limiti numerici di cui al precedente comma 1, i soci lavoratori delle società cooperative. Per le sole aziende che svolgono attività a carattere stagionale il numero dei lavoratori a tempo determinato rileva, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il computo dei limiti numerici a condizione che la durata del rapporto dei lavoratori a tempo determinato sia superiore a quella dei tirocini, e comunque tale da ricomprendere interamente il periodo di durata dei tirocini.
4. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, nonché i richiedenti asilo ed i titolari di protezione internazionale.
5. La stessa persona non può svolgere, nell'ambito di attività riconducibili allo stesso settore, tirocini per una durata complessivamente superiore a 24 mesi anche non consecutivi.

#### **Art. 10 Modalità di attivazione: Convenzione e Progetto Formativo**

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato il progetto formativo di ciascun tirocinante. Le convenzioni, a cura del Soggetto Promotore, sono inserite sul sistema Basil.
2. I modelli di convenzione e di progetto formativo da utilizzare sono allegati al presente disciplinare, e sono da intendersi parte integrante dello stesso.
3. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

#### **Art. 11 Garanzie assicurative**

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, che il soggetto ospitante adempia all'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, le convenzioni definiscono le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La Regione potrà contribuire alla copertura delle garanzie assicurative per una o più tipologie di tirocini indicate all'art. 1 comma 4.

## **Art. 12 Comunicazioni obbligatorie**

1. E' fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare, per via telematica, la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio.
2. Congiuntamente alla comunicazione obbligatoria, dovranno essere trasmesse le relative convenzioni ed i pertinenti progetti formativi con le modalità operative che verranno definite in tavolo tecnico del Sistema informativo lavoro.

## **Art. 13 Attestazione delle competenze acquisite**

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia attestazione dell'attività svolta e degli apprendimenti non formali e informali facendo riferimento al Repertorio delle Attestazioni all'uopo istituito dalla Regione.
2. Al termine del tirocinio, le competenze acquisite saranno registrate sul Libretto formativo del cittadino. A tal fine, il tirocinante dovrà aver svolto almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal progetto formativo.

## **Art. 14 Indennità di partecipazione**

1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. L'indennità non potrà essere inferiore ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) lordi al mese. E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore.
3. L'indennità verrà erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile.
4. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, l'indennità non viene corrisposta. Nel periodo suddetto al tirocinante viene corrisposto esclusivamente un rimborso spese di ammontare non inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) al mese. E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare rimborsi spese mensili di valore superiore.
5. Con riferimento specifico ai soggetti svantaggiati e disabili, la Regione, con provvedimento motivato ed al solo fine di promuoverne l'inclusione sociale, potrà prevedere circostanziate deroghe alla corresponsione ed all'ammontare dell'indennità.
6. L'indennità deve essere corrisposta con modalità che ne assicurino la tracciabilità.

### **Art. 15 Politiche di accompagnamento**

1. Nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili annualmente, la Regione potrà promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché interventi tesi alla evoluzione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Ai fini cui al precedente comma 1, la Regione potrà definire meccanismi e strumenti premiali, che riguardino specifici target/destinatari e/o soggetti promotori e/o soggetti ospitanti. Le misure di incentivazione saranno destinate ai soggetti promotori e/o soggetti ospitanti in funzione dell'evoluzione in contratti di lavoro dei tirocini attivati precedentemente all'adozione delle misure di incentivazione, secondo le modalità all'uopo stabilite nei rispettivi provvedimenti.
3. La Regione potrà prevedere l'erogazione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato, a seguito di un tirocinio delle tipologie di cui all'art. 1 comma 4 del presente disciplinare. Per le tipologie di cui alle lettere a) e d) del predetto art. 1 comma 4, l'agevolazione potrà riguardare esclusivamente i giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni.

### **Art. 16 Monitoraggio**

1. La Regione promuove il monitoraggio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie, degli effetti del presente disciplinare con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali dei tirocinanti, anche al fine di valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro.

### **Art. 17 Rinvio**


1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle Linee Guida approvate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013 ed alla normativa vigente in materia di lavoro.

### **Art. 18 Norma transitoria**

1. Ai tirocini per i quali, alla data del 22.08.2013, siano già state effettuate le comunicazioni obbligatorie, si applicano la legge 196/1997 ed il D.M. 142/1998.
2. Ai tirocini previsti dagli avvisi e dai bandi che, alla data del 22.08.2013, risultano già pubblicati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dagli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 26, del D.Lgs. 163/2006, si applicano la legge 196/1997, il D.M. 142/1998 e la disciplina speciale prevista negli avvisi e nei bandi.

### **Art. 19 Clausola di revisione**

1. L'efficacia del presente disciplinare sarà rimessa ad una prima valutazione entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.




REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

UFFICIO GENERALE PER LE  
POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

**Age** per il tuo futuro  
Formazioni operative nazionali  
e la Formazione e l'Occupazione



**REGIONE BASILICATA**

## **VERBALE DI INCONTRO**

**SUL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL  
“DISCIPLINARE REGIONALE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI”  
a cura dell’UFFICIO LAVORO e TERRITORIO**

**con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro**

*10 dicembre 2013*



Italia Lavoro

UFFICIO REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO



Verbale			
<b>Data</b>	10.12.2013	<b>Sede</b>	Ufficio Lavoro - Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e del Lavoro, Innovazione Tecnologica - Regione Basilicata
<b>Inizio ore</b>		15,30	<b>Termine ore</b> 17,00

Presenti	
Nome Cognome	Organizzazione
Vito Marsico	Dirigente Ufficio Lavoro - Regione Basilicata
Anna Maria Martino	P.O. Ufficio Lavoro - Regione Basilicata
Angela Palese	Ufficio Lavoro - Regione Basilicata
Maria Rosaria Sabia	Provincia di Potenza
Antonio Buongiorno	Provincia di Matera
Michele Martino	Confindustria Basilicata
Nicola Fontanarosa	Confapi (Pensiamo Basilicata)
Nicola Allegretti	CGIL
Antonio Deoregi	UIL
Loredana Cirigliano	Università agli Studi della Basilicata
Rossella Santarelli	Università agli Studi della Basilicata
Elena Russo	Italia Lavoro

## Oggetto della riunione

Vista la DGR 747/2013 della Regione Basilicata di recepimento "Linee Guida in materia di tirocini in attuazione dell'art. 1 co. 34 L. 92/2012 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome";

stante la predisposizione del "Disciplinare regionale dei tirocini extracurricolari" con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro attraverso il percorso di concertazione con gli Attori Istituzionali e le Parti Sociali svoltosi a partire dal 4 settembre 2013 e conclusosi il 5 novembre 2013 con l'approvazione da parte della Commissione Regionale Permanente per l'Impiego del Disciplinare suddetto;

considerato che il Disciplinare suddetto è in attesa di approvazione da parte della Giunta Regionale, nelle more dell'insediamento della Giunta Regionale risultante dalle elezioni regionali svoltesi il 17 e 18 novembre 2013;





considerate le sollecitazioni pervenute alla Regione Basilicata da parte di Soggetti Istituzionali e Parti Sociali ad approvare il Disciplinare suddetto ovvero a fornire direttive per consentire l'attivazione dei tirocini;

l'incontro verte sul procedimento di approvazione del "Disciplinare regionale dei tirocini extracurricolari" predisposto a cura dell'Ufficio Lavoro e Territorio.

### Principali elementi emersi dalla discussione

Il Dirigente dell'Ufficio Lavoro Vito Marsico, richiamato il processo di predisposizione del "Disciplinare regionale dei tirocini extracurricolari", e richiamate le note pervenute alla Regione da parte del cartello di Associazioni "Pensiamo Basilicata" (nota del 15.11.2013 Prot. Reg. Basilicata 188012/18.11.2013) e della Provincia di Potenza (Prot. 167949/04.12.2013), evidenzia di aver convocato il presente incontro per verificare e recepire le istanze degli Attori Istituzionali e delle Parti Sociali in merito all'urgenza dell'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del "Disciplinare regionale dei tirocini extracurricolari". Invita dunque i presenti ad esprimere il proprio parere in merito.

Nicola Fontanarosa, per il cartello "Pensiamo Basilicata", in nome delle 14 Associazioni di categoria ivi riunite e delle imprese lucane rispettivamente rappresentate, rinnova la sollecitazione, già espressa nella nota formale inviata alla Regione Basilicata, ad approvare sollecitamente ed a dare immediata attuazione al Disciplinare, nel presupposto che si possa procedere nella piena legittimità degli atti, stante la natura attuativa del Disciplinare rispetto alla precedente DGR 747/2013.

Antonio Deoregi, Uil, nel dubbio che l'approvazione da parte della Giunta Regionale risultante dalla consultazione elettorale del 17 e 18 novembre 2013, possa comportare un'ulteriore attesa, dichiara preferibile adottare il Disciplinare nei tempi più brevi ai quali il Dirigente dell'Ufficio Lavoro ha fatto riferimento, richiamando le forti sollecitazioni in tal senso che provengono da parte dei Centri per l'Impiego.

Loredana Cirigliano e Rossella Santarelli, per l'Università agli Studi della Basilicata, fanno presente la specifica difficoltà ad operare dell'Ufficio Placement dell'Unibas, in assenza della disciplina regionale sui tirocini formativi e di orientamento, e richiamano le (due) intimazioni ad adempiere all'attivazione di tirocini formalmente pervenute all'Università.

Condivide il carattere dell'urgenza di un atto di approvazione da parte della Giunta Regionale Michele Martino, in rappresentanza di Confindustria Basilicata.

Nicola Allegretti, CGIL, dichiara urgentissima l'approvazione del Disciplinare, ricordando l'incontro già chiesto dalle Organizzazioni Sindacali nel Giugno scorso, l'adozione della



DGR 747/2031 come risposta iniziale di recepimento delle Linee Guida nazionali, con rinvio a successivi atti di natura attuativa. Esprime altresì la richiesta che le Organizzazioni Sindacali possano essere messe in condizione di avere informazioni circa i tirocini avviati.

Maria Rosaria Sabia, Dirigente dell'Ufficio Lavoro della Provincia di Potenza, riporta l'esigenza dei Centri per l'Impiego a fare riferimento ad una normativa regionale, nella situazione di *vacatio* determinatasi a seguito dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del D.L. n.76/2013 con la L. di conversione n. 99/2013, ovvero, in subordine, a fornire, da parte della Regione, Direttive per consentire l'attivazione da parte dei Centri per l'Impiego dei tirocini. La Dirigente richiama la natura di concreta opportunità di contatto con il mondo del lavoro dei tirocini, soprattutto per i giovani, e ricorda in particolare, la legittima aspettativa all'avvio di tirocini maturata dai 63 (sessantatre) Soggetti selezionati in base all'Avviso Pubblico Match (a valere sul Programma Operativo Val d'Agri), dei quali 30 (trenta) in situazione di svantaggio e 33 (trentatre) Persone disabili.

### Conclusioni e/o impegni presi

Il Dirigente dell'Ufficio Lavoro Vito Marsico dichiara che si procederà alla stesura di un verbale dell'incontro da presentare al Presidente e alla Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
Avv. Vito Mario Marsico



(Su carta intestata del soggetto promotore)

## PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

Rif. Convenzione n. .... stipulata in data .....

### TIPOLOGIA DI TIROCINIO E DESTINATARIO (barrare la casella):

**tirocinio formativo e di orientamento** (destinato ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi)

neo-qualificato

(qualifica professionale)

neo-diplomato

(diploma professionale, diploma di istruzione superiore, certificazione IFTS, diploma ITS)

neo-laureato

(laurea o altro titolo di livello universitario o post universitario)

altro (specificare) .....

Data di conseguimento del titolo: .....

**tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro**

inoccupato

disoccupato (dal.....)

in mobilità/cassa integrazione (dal.....)

**tirocinio in favore di soggetti svantaggiati**

soggetto disabile (legge n.68/99)

soggetto svantaggiato (ex art.4, comma 1 legge n.381/91)

altre categorie di persone svantaggiate

**tirocinio estivo di orientamento**

giovane iscritto ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di istruzione secondaria superiore

giovane inserito in un percorso di formazione professionale nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

giovane iscritto ad un ciclo di studi universitari

### TIROCINANTE

Nome e cognome ..... Sesso  M  F

Nato a ..... il ..... nazionalità.....

Residente in..... via..... n°..... Cap..... Prov.....

Domicilio (se diverso dalla residenza).....

Codice fiscale.....

Titolo di studio..... Data di conseguimento..... Livello EQF.....

Tel. .... e-mail.....

**SOGGETTO PROMOTORE**

Denominazione/ragione sociale .....  
Codice fiscale/partita Iva .....  
Legale rappresentante.....  
Sede legale .....  
Sede operativa che gestisce il tirocinio .....  
  
Tutor .....  
Tel. .... e-mail.....  
PEC.....

**SOGGETTO OSPITANTE**

Denominazione/ragione sociale .....  
Codice fiscale/partita Iva .....  
Legale rappresentante.....  
Sede legale .....  
Sede del tirocinio .....  
Settore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO).....  
CCNL applicato .....  
  
Tutor .....  
Tel. .... e-mail.....  
PEC .....

**INFORMAZIONI SUL TIROCINIO**

Periodo di tirocinio: dal ..... al .....  
Eventuale sospensione del tirocinio (*ad es. per chiusura estiva dell'azienda*): dal ..... al .....  
Durata effettiva: n. .... mesi n. .... settimane ore totali.....  
Orari di svolgimento del tirocinio: dalle ore.....alle ore .....  
per..... giorni alla settimana (ove necessario allegare calendario)

**Figura professionale di riferimento ( indicare, ove possibile, la figura/ qualificazione/ profilo del Repertorio nazionale, ovvero del Repertorio regionale, con riferimento alla Classificazione delle Professioni ISTAT 2011 - <http://cp2011.istat.it> ):**

Codice figura: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ denominazione:.....

Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l'ambito/area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, ecc.).....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
Obiettivi formativi del tirocinio (descrivere le competenze, eventualmente declinate in conoscenze e capacità/abilità, da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, con riferimento, ove possibile, alle competenze previste nel Repertorio nazionale, ovvero nel Repertorio regionale).....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e degli esiti formativi del tirocinio (questionari, griglie di valutazione, ecc.).....  
.....  
.....  
.....

#### INDENNITÀ

- Importo mensile lordo: Euro.....  
*oppure (indicare eventualmente l'opzione in caso di tirocinio di inserimento/reinserimento)*
- Importo mensile lordo: Euro..... per il periodo dal ..... al .....  
durante il quale il tirocinante in tirocinio di inserimento/reinserimento non percepisce sostegno al reddito
- Rimborso spese mensile: Euro..... per il periodo dal ..... al .....  
durante il quale il tirocinante in tirocinio di inserimento/reinserimento percepisce sostegno al reddito
- Eventuali facilitazioni:  mensa aziendale    buoni pasto    trasporto  
 altro (specificare).....

#### POLIZZE ASSICURATIVE

- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n°.....
- Responsabilità civile: compagnia/agenzia..... polizza n°.....

## **DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- aggiornare quotidianamente/settimanalmente la documentazione relativa al tirocinio (registro presenze, scheda delle attività, ecc.);
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di: comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Al termine del tirocinio, al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

## **COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE**

- Garantire supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;
- monitorare l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- valutare, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio al tirocinante dell'attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte e le competenze acquisite.

**COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE**

- Favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell'azienda;
- garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

(Luogo)....., (data).....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante .....

Firma per il soggetto promotore.....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore .....

Firma per il soggetto ospitante .....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante.....

(Su carta intestata del soggetto promotore)

**CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE**  
(Rif. normativi della Regione Basilicata)

TRA

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto promotore).....

di seguito denominato «soggetto promotore»,

con sede legale in .....

Codice fiscale/partita Iva .....

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....

nato/a .....

il .....

e-mail.....

PEC .....

E

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante).....

di seguito denominato «soggetto ospitante»,

con sede legale in .....

Codice fiscale/partita Iva .....

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....

nato/a .....

il .....

e-mail.....

PEC .....

**PREMESSO CHE:**

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, e non possono essere utilizzati per sostituire personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli funzionali all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, fatti salvi eventuali specifici provvedimenti della Regione che, al solo fine di garantire l'inclusione, prevedano circostanziate deroghe in materia di ripetibilità per i tirocini in favore di persone disabili di cui alla legge 68/99;
- il soggetto promotore rientra tra i Soggetti individuati dal disciplinare regionale approvato con DGR n.... del.... per la promozione di tirocini extracurricolari;

- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche, con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per attività equivalenti a quelle del percorso formativo, nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, non ha in corso procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del percorso formativo nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dal richiamato disciplinare regionale.

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. .... tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- individuare un tutor in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze acquisite.

#### **Art. 3 – Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- redigere, in collaborazione con il soggetto promotore, il Progetto formativo;
- rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti gli aspetti;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;

- designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio; il soggetto ospitante informa il soggetto promotore della cessazione del tirocinio mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi dell'interruzione del tirocinio; eventuali richieste di proroga, entro i limiti di durata previsti dalla normativa vigente, devono pervenire al soggetto promotore almeno 5 giorni lavorativi prima della data di conclusione del tirocinio, mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi che giustifichino la prosecuzione del tirocinio oltre i termini stabiliti nel Progetto formativo;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

#### **Art. 4 – Tutoraggio**

1. Il tutor individuato dal soggetto promotore, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo.
2. Il tutor designato dal soggetto ospitante, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo. Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente, oppure un solo tirocinante se disabile. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.
3. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

#### **Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante**

1. Il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
  - redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del

tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

4. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.
5. Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

#### **Art. 6 – Garanzie assicurative**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
  - presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da *(indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa)*.....
  - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *(indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa)*.....
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore, fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 7 – Comunicazioni**

1. Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Soggetto promotore provvede all'inserimento della convenzione sul sistema Basil.
3. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio, la Convenzione e il Progetto formativo alla Regione, alla Direzione Territoriale del lavoro e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.
4. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare alla Regione e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l'attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite, ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione, sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo.
5. Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

#### **Art. 8 – Indennità**

Il soggetto ospitante     Il soggetto promotore *(indicare l'opzione)*  
corrisponderà al tirocinante un'indennità di importo pari ad almeno 450,00 (quattrocentocinquanta/00) euro mensili lordi. L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.

La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, per il periodo coincidente con quello di

fruizione del sostegno al reddito, l'indennità non viene corrisposta. Al tirocinante viene corrisposto esclusivamente un rimborso spese di ammontare non inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) al mese. E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare rimborsi spese mensili di valore superiore, a fronte di spese di importo mensile complessivo superiore.

#### **Art. 9 – Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha durata dal ..... al .....
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

#### **Art. 10 – Recesso**

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
  - comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
  - mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
  - mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
  - perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
  - perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.
2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante mediante comunicazione scritta.

#### **Art. 11 – Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente a che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

#### **Art. 12 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(Luogo)....., (data).....

(Firma per il soggetto promotore)

(Firma per il soggetto ospitante)

.....

.....

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 3 - 2 - 14  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo

